

COVID-19

Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Le novità in materia di sospensione dei termini per attività degli enti impositori e dei termini processuali. Disposizioni in materia di processo tributario

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE

Articolo 36

L'articolo 36 del Decreto-Legge proroga ulteriormente il termine di sospensione delle udienze dei processi in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare.

CHI

Tutti.

COSA

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (il termine precedente era il 15 aprile 2020¹) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020.

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il ricorso reclamo di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

La proroga del termine all'11 maggio 2020 si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti.

¹ Cfr. l'articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

NOTA BENE

La proroga del termine all'11 maggio 2020 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del Codice di Procedura Penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (l'articolo 304 del Codice di Procedura Penale è relativo alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Articolo 29

L'articolo 29 del Decreto-Legge estende l'obbligo per tutte le "parti" di depositare gli atti giudiziari esclusivamente con modalità telematiche anche se la controversia sia stata avviata con modalità cartacee.

CHI

Tutti soggetti interessati al contenzioso tributario.

COSA

Anche in caso di avvio del processo tributario in modalità analogica, la notifica e il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, nonché dei provvedimenti giurisdizionali, deve avvenire esclusivamente con le modalità telematiche, stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi Decreti attuativi.

NOTA BENE

Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti dall'omesso o dal parziale pagamento del Contributo Unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente. La notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115² (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - TUSG). Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale del 29 marzo 2019, n. 67).

² Tale articolo dispone che "nei casi di cui all'articolo 16, [i.e. nel caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato] entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento".

ATTENZIONE

Il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto-Legge riallinea i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del processo tributario. La norma testualmente stabilisce che *“in deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1 si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”*.

La relazione al Decreto-Legge precisa che, infatti *“il termine di sospensione processuale fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del Decreto-Legge n. 18/2020 è anticipato all'11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente Decreto”*.

È evidente il refuso sia nel testo del decreto (inversione di numeri) che nella relazione (richiamo all'articolo 37 della bozza del Decreto-Legge) perché la norma che fissa all'11 maggio 2020 il termine di sospensione è diventato l'articolo 36 del Decreto-Legge.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com